

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3561/85 DELLA COMMISSIONE**

del 17 dicembre 1985

**relativo alle informazioni sulle ispezioni inerenti alle attività di pesca eseguite dalle autorità di controllo nazionali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2057/82 del Consiglio, del 29 giugno 1982, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca esercitate dai pescherecci degli stati membri<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1729/83<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13,

considerando che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2057/82 fa obbligo agli stati membri di ispezionare i pescherecci in relazione con le misure di conservazione e di controllo e di intentare azioni penali o amministrative allorché siano constatate infrazioni; che conformemente all'articolo 5 di detto regolamento la Commissione deve essere tenuta informata delle ispezioni e dei controlli già effettuati e dei loro risultati; che occorre quindi specificare in quale forma debbano essere trasmesse alla Commissione tali informazioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le risorse della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Ogni anno, entro il 1° marzo, gli stati membri comunicano alla Commissione per l'anno di calendario precedente:

a) il numero di giornate trascorse per ispezioni in mare dalle navi nazionali in ciascuna divisione CIEM, regione NAFO e/o regione COPACE;

b) i dati, presentati nella forma stabilita nell'allegato, relativi:

- alle ispezioni dei pescherecci effettuate sia in mare che nei porti e delle catture sbarcate,
- agli avvertimenti ufficiali dati,
- alle sanzioni amministrative inflitte,
- alle infrazioni per le quali si è adito il tribunale.

2. Ai sensi del presente regolamento s'intende per:

- «avvertimento ufficiale»: la notifica scritta fatta dalle autorità ad un capitano od altra persona responsabile di un'infrazione, ma non tradotta in tribunale, delle infrazioni da esso commesse e delle sanzioni subite in caso di recidiva;
- «sanzioni amministrative inflitte»: qualsiasi pena pecuniaria o altre disposte dalle autorità a seguito di un'infrazione o le decisioni amministrative a seguito di detta infrazione avente conseguenze negative sull'attività di un capitano o d'altra persona responsabile d'infrazione;
- «infrazioni oggetto di procedimenti giudiziari»: infrazioni oggetto di procedimenti davanti ad un tribunale, indipendentemente dal seguito dato dallo stesso.

3. La Commissione fornisce agli stati membri un riassunto delle informazioni ricevute in virtù dei paragrafi 1 e 2.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a partire dal 1° gennaio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1985.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 220 del 29. 7. 1982, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 169 del 28. 6. 1983, pag. 14.



		Stato in cui le navi sono registrate									
— pesci sotto misura	(T)										
	(A)										
	(S)										
	(R)										
— pesca effettuata senza autorizzazione	(T)										
	(A)										
	(S)										
	(R)										
— dispositivi di marcatura	(T)										
	(A)										
	(S)										
	(R)										
— marcatura e identificazione della nave	(T)										
	(A)										
	(S)										
	(R)										
— altre	(T)										
	(A)										
	(S)										
	(R)										

T = totale.  
A = avvertimenti ufficiali pronunciati.  
S = sanzioni amministrative.  
R = infrazioni oggetto di ricorso in tribunale.



		Stato in cui le navi sono registrate									
— marcatura e identificazione della nave	(T)										
	(A)										
	(S)										
	(R)										
— altre	(T)										
	(A)										
	(S)										
	(R)										

T = totale.  
A = avvertimenti ufficiali pronunciati.  
S = sanzioni amministrative.  
R = infrazioni oggetto di ricorso in tribunale.